

N. 01215/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01933/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2012, proposto da:

Bre/Alliance Hospitality Italy Srl (in seguito BRE), rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Astorri, Luigi Mori, con domicilio eletto presso Matteo Giorgi in Mestre-Ve, via Torre Belfredo, 4;

contro

Anas Spa, Anas Spa - Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (Ivca), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, nel domicilio di S.Marco, 63.

nei confronti di

Concessioni Autostradali Venete - C.A.V. Spa, Totalereg Spa;

per l'annullamento

della nota prot. CDG-0126234-P del 21.9.2012, con il quale l'Anas resistente ha comunicato di non poter adottare un provvedimento amministrativo favorevole all'accoglimento dell'istanza inerente il rilascio della concessione di accesso, da parte della Concessioni Autostradali Venete Spa (in seguito CAV), in favore della ricorrente, dalla Rotatoria di Marghera - Tangenziale di Mestre all'hotel sito presso l'Area di Servizio di Marghera Est; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è proprietaria di un motel che insiste sulla tangenziale di Mestre - A 57 - , in particolare nell'area prospiciente alla stazione di servizio Marghera Est.

Tale manufatto ed i relativi accessi sono stati autorizzati, sin dal 1985, dall'allora concessionario autostradale (Autostrade di Venezia e Padova spa) all'originario proprietario (AGIP spa).

Successivamente l'originario concessionario è stato sostituito CAV, mentre il motel è stato acquistato dall'odierna ricorrente.

La predetta, pertanto è titolare, in quanto all'accesso al motel, di una sub concessione, atteso che il rapporto fondamentale tra ANAS e CAV è disciplinato dalla convenzione intervenuta tra le parti in data 30 gennaio 2009, sostituita con la convenzione ricognitiva del 23 marzo 2010, approvata con D.I. n. 408/2011 e registrata alla Corte dei Conti in data 23 marzo 2012.

Sulla base della riferita convenzione è stata affidata a CAV la possibilità di accordare, a titolo oneroso e secondo procedure ad evidenza pubblica, subconcessioni per l'occupazione e la utilizzazione della sede autostradale e loro pertinenze, previa corresponsione dei relativi canoni nei termini indicati dalla convenzione, con l'ulteriore obbligo di trasmettere ad ANAS le subconcessioni autorizzate.

Insiste sulla grande rotatorio di Marghera, sin dal 1969, una stazione di servizio (attualmente Total ERG) e, come detto, nell'area prospiciente, nel 1985, è stato costruito un motel, già di proprietà AGIP, attualmente di proprietà BRE.

Con successivi atti convenzionali l'originario gestore autostradale ha autorizzato, nel 1969, l'accesso, sempre dalla grande rotatoria di Mestre, alla stazione di servizio e, successivamente, anche per il Motel, accessi tutti confermati con la concessione del 1993.

In data 20 aprile 2012, gli attuali gestori autostradali ed i nuovi proprietari l'hotel, convennero, attesa la scadenza della precedente convenzione, di rinnovarla, nei termini negoziali già esistenti, così da consentire l'accesso alla struttura alberghiera attraverso gli accessi da sempre utilizzati.

Di tale convenzione CAV provvedeva, in data 23 maggio 2012, a notificare ANAS.

In data 6 agosto 2012 ANAS preannunciava a CAV il rigetto del rinnovo della concessione già intervenuta, atteso che gli ingressi al Motel non potevano considerarsi regolari a mente della normativa del codice della strada.

Successivamente, in data 25 settembre 2012, ANAS comunicava, malgrado le obiezioni di CAV, il definitivo diniego.

Avverso tale provvedimento negativo insorgeva il ricorrente con il presente ricorso giurisdizionale.

Il ricorso è fondato.

Il diniego espresso da ANAS al rinnovo della concessione si è manifestato, in buona sostanza, nella convinzione della contrarietà del riferito accesso stradale all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada che vieta che le pertinenze stradali possano essere ubicate in prossimità di intersezioni.

Ora, come sopra ricordato, la situazione fattuale oggetto di negativa valutazione da parte di Anas, si è protratta, senza soluzione di continuità, per oltre 43 anni.

Ebbene, non consta dagli atti che, durante il riferito periodo di utilizzo dei riferiti ingressi, ANAS abbia mai opposto alcuna obiezione circa la violazione normativa solo ora rilevata.

Tale evenienza, pertanto, ha inciso una radicata situazione soggettiva che, consolidata negli anni, ha indotto l'attuale sub concessionario a ritenere, in perfetta buona fede, del tutto legittimi gli accessi all'area alberghiera, così da impegnare, nell'impresa, ingenti risorse economiche, anche perché la stessa ANAS aveva consentito, nel 1969 e nel 1993, l'utilizzazione di tali ingressi a mezzo di concessione.

Allora, il mutato e oltremodo tardivo ripensamento svolto da ANAS circa la legittimità dei riferiti accessi, in disparte il sospetto per la reale finalità del provvedimento contestato, deve essere manifestata, necessariamente, in modo obiettivo e documentato, spiegando le ragioni per cui tali ingressi, immutati nella loro consistenza topografica e ritenuti conformi all'art. 60 cit., già allora vigente, sono stati, dopo quarantatre anni, considerati violativi, come detto, della prescrizione che vieta pertinenze in prossimità degli incroci e in che modo l'accesso attraverso la grande rotatoria di Mestre connota quest'ultima, solo ora, come intersezione.

Pertanto, la sintetica ed insufficiente esposizione motiva, in uno con la carenza istruttoria volta proprio a rappresentare, giustificare e confortare tale antitetico ed innovativo orientamento tecnico-giuridico da parte di ANAS, comporta il vizio del provvedimento impugnato ed il suo conseguente annullamento.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti in epigrafe censurati.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)